



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 12

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno ha luogo la verifica di cassa del Revisore dei Conti, Dott. Conte Alessandro, nominato con deliberazione consigliere n. 9 del 17 maggio 2018 per il periodo dal 1 giugno 2018 sino al 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge

Nello svolgimento della sua attività il sottoscritto Revisore si avvale della collaborazione del Rag. Franca PAVARINO, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune che mette a disposizione gli atti ed i documenti necessari alle operazioni di verifica e fornisce, dettagliatamente, tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

---oo0oo---

- a) verifica ordinaria della gestione del servizio di tesoreria e di cassa, periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2021;
- b) controllo del servizio economato e degli agenti contabili;
- c) controllo periodico dei registri e dei documenti contabili;
- d) verifica provvedimenti in materia di personale, acquisto di beni e servizi ed adempimenti vari;
- e) Banca Dati Pubbliche Amministrazioni;

IL REVISORE DEI CONTI

Atteso che in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente nonché verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni.

Ai sensi dell'art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. provvede, nell'odierna seduta, allo svolgimento delle seguenti attività:

A) VERIFICA ORDINARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA.

Premesso che:

- il servizio di tesoreria è stato affidato alla "Banca Unicredit - Agenzia di Bardonecchia" in base a convenzione, Rep.783 del 10.05.2016 avente per oggetto: "Servizio di tesoreria comunale del Comune di Bardonecchia per il periodo

01.01.2016 – 31.12.2020 – prorogato fino al 30.06.2021 con determinazione n. 48 del 31.12.2020 - CIG. ZA1177834B”;

- si è provveduto a verifiche e controlli sui rendiconti del tesoriere;
- il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nel presente verbale di verifica;

attesta che

A/1) il saldo di cassa del Tesoriere Comunale alla data del 1° gennaio 2021, risultante dal giornale di cassa, ammontava a complessivi **Euro 2.490.058,66**= depositati presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Bardonecchia.

A/2) il saldo di cassa al **31 maggio 2021**, di **Euro 1.435.659,93** corrisponde, così come risulta dalla ricognizione elaborata dal Tesoriere, con le scritture contabili dell’Ente avendo riguardo al seguente dettaglio e tenuto conto delle somme depositate presso la Tesoreria Unica:

	BANCA
- Saldo iniziale di cassa al 1° gennaio	2.490.058,66
- Riscossioni come da evidenze del Tesoriere alla data 31.05.2021	3.900.235,79
- Pagamenti come evidenze del Tesoriere alla data 31.05.2021	5.097.809,67
- Riscossioni in attesa d'ordinativo d'incasso	270.798,12
- Pagamenti in attesa di mandato	127.622,97
Fondo di cassa al 31.05.2021 (“saldo di fatto”)	1.435.659,93
- Mandati giacenti presso il Tesoriere, inestinti	313.818,52
Fondo di cassa al 31.05.2021 (“saldo di diritto”)	1.121.841,41

A/3) la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto delle norme del Titolo V Capo I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di tesoreria in premessa richiamata.

A/4) TESORERIA UNICA: si prende atto che l’Ente rispetta le disposizioni di cui all’art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 2.

A/5) si è provveduto alla *verifica*, a campione, dei seguenti *ordinativi d’incasso e dei seguenti mandati di pagamento*, rilevando che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e secondo le indicazioni fornite dall’ente, si è proceduto inoltre a verificare la corretta applicazione della normativa relativa alla scissione contabile:

- mandati di pagamento nn. 781 del 03.04.2021, 941 del 26.04.2021 e 1100 del 31.05.2021;
- ordinativi d’incasso nn. 1438 del 01.04.2021, 1820 del 28.04.2021 e 2184 del 31.05.2021.

B) CONTROLLO DEL SERVIZIO ECONOMATO E DEGLI AGENTI CONTABILI.

Premesso che:

- il servizio economato non è stato istituito;
- il servizio di riscossione interna non è stato affidato ad agenti contabili con apposito provvedimento ma la riscossione di diritti ed altro è affidato ad agenti contabili di fatto sottoposti alla vigilanza del responsabile del servizio finanziario;

attesta che

gli agenti contabili di fatto riscuotitori hanno versato al Tesoriere comunale le somme riscosse, per le quali sono stati rilasciate regolari quietanze.

C) CONTROLLO PERIODICO DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI CONTABILI.

Premesso che:

dalle risultanze contabili e dalle verifiche a campione, non emergono squilibri nella gestione dei residui e della competenza, tali da generare un disavanzo di amministrazione;

attesta che

si è provveduto alla verifica della regolarità dei seguenti documenti contabili:

C/1) della *tenuta dei registri* obbligatori ai fini *dell'I.V.A.*, nonché delle procedure e dei regimi applicati ai vari servizi svolti in tale campo, da cui risulta un credito IVA come evidenziato nei registri in atti.

C/2) sono stati regolarmente effettuati i *versamenti, quale sostituto d'imposta*, delle ritenute **IRPEF e Addizionali** operate sui corrispettivi erogati, risultanti dalla contabilità finanziaria e dagli elenchi di versamento in atti, relativi al periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2021, riportati negli appositi elenchi in atti elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/3) è stato regolarmente effettuato il versamento dell'importo relativo ai mesi di aprile e maggio 2021 per **IRAP** come risulta dai mandati di versamento al tesoriere, riportati negli appositi elenchi in atti elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/4) sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei *contributi previdenziali ed assistenziali* agli Enti creditori riportati negli appositi elenchi elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/5) le *riscossioni e le spese* vengono cronologicamente annotate e regolarmente contabilizzate nel sistema di contabilità informatizzata; alla data del 31 maggio 2021 evidenziano la produzione di ordini di pagamento in numero di 1104 in forza di provvedimenti regolarmente esecutivi, nonché n. 2196 ordinativi d'incasso.

C/6) i *fondi a destinazione specifica e vincolata*, sono utilizzati in conformità alla prescrizione dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

C/7) Ripiano risultati negativi d'esercizio (artt. 193 e 194, del TUEL)

Il revisore, ha accertato, relativamente al periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2021, che l'amministrazione non ha provveduto al ripiano di risultati negativi d'esercizio non ricorrendo la fattispecie.

C/8) Riconoscimento debiti fuori bilancio

Il revisore, ha accertato, relativamente al periodo in esame, che l'amministrazione *non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio*, (assunti sulla base dell'art.194 del Tuel).

C/9) - Divieto di indebitamento per spese diverse da investimento (art. 30, comma 15, legge n. 289 del 2002).

Attesa l'esistenza del divieto in rubrica, l'Organo di revisione, *ha verificato*, relativamente al periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2021, che l'amministrazione non ha contratto mutui, per spese diverse da investimento, come dichiarato dal Dirigente dell'Area Finanziaria.

C/10) - Indebitamento e spese per interessi

C/10-a) Indebitamento e spese per interessi derivanti

Il revisore dei conti rammenta che l'art. 204 del T.U.E.L., (mod. prima dall'art. 27/7c, L.28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 1/44c, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, come risultante dalla L. di conversione e dall'art. 1/698c, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dal comma 1 dell'art. 36 della legge n. 183/2011 ed in ultimo dai D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito L. 9 agosto 2013, n. 99 ed infine dall'art. 1/735c della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche) disciplina la possibilità per gli EE. LL. di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL medesimo, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, **non supera il 10 per cento per l'anno 2021** delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in esame.

Il revisore procede alla verifica dello stato dell'indebitamento dell'ente e del relativo carico di interessi passivi, constatando quanto segue:

INTERESSI PASSIVI	38.127,39
ENTRATE CORRENTI ANNO 2019 (al netto della quota per conc.edil.)	9.791.594,5
PERCENTUALE	0,39

L'Ente, pertanto, **rientra nel limite del 10%**.

I mutui contratti dall'Ente sono n. 26 con la Cassa Depositi e Prestiti.

Le rate semestrali (capitale + interessi) che gravano sull'Ente sono così ripartite: euro 94.945,96 con scadenza 30 giugno 2021 e euro 94.945,96 con scadenza 31 dicembre 2021.

La parte di rata di mutuo riferita a rimborso capitale è iscritta al titolo IV del

bilancio.

La parte di rata di mutuo riferita ad interessi è iscritta al titolo I della spesa.

C/10-b) Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento

(art. 62 D.L. 25 giugno 2008, conv in legge 6 agosto 2008, n. 133 "manovra estate 2008", sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge 22 dicembre 2008, n. 203, "finanziaria 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Il revisore, ha verificato, relativamente al periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2021, che l'amministrazione non ha operato in violazione delle norme citate in rubrica.

C/10-c) Monitoraggio e comunicazione delle operazioni finanziarie di indebitamento.

(art. 41, legge 29/12/2001, n. 448- art. 1/c. 737-738 legge 27/12/2006, n. 296)

Rammentato che l'indebitamento degli EE.LL è soggetto al **monitoraggio** di cui all'art. 41 della legge Finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 22/2/2002 n. 13, convertito in Legge 24 aprile 2002, n. 75, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 737, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007, consistente nella comunicazione periodica dei dati sulla situazione finanziaria al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito nel Decreto Interministeriale n. 389 in data 1° dicembre 2003 per le **operazioni finanziarie di indebitamento**, utilizzando i modelli allegati al decreto ministeriale 3 giugno 2004 pubb. su G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, ed alla luce delle precisazioni contenute nella circolare 31 gennaio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rammentato inoltre che nel 2008 la Direzione II ha avviato una nuova procedura informatica CEAM (Comunicazione degli Enti Locali e Territoriali per il Monitoraggio e l'Accesso al Mercato dei capitali) per la raccolta e la trasmissione da parte degli Enti locali e territoriali dei dati trimestrali relativi all'indebitamento e per la loro elaborazione e aggregazione da parte del Dipartimento del Tesoro.

Considerato che dal mese di maggio 2020, la Direzione II ha sostituito il sistema CEAM con l'applicativo GEDI (Gestione Debito Italiano), una nuova piattaforma informatica unica per la gestione del debito pubblico italiano, alla quale gli Enti locali e territoriali possono accedere dal Portale Tesoro per effettuare la trasmissione dei dati relativi al proprio indebitamento (mutui, emissioni, operazioni derivate).

Ricordato che, dall'obbligo di trasmissione a carico degli Enti locali e territoriali, restano esclusi i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in quanto tali mutui fanno parte di un'apposita comunicazione periodica da parte della medesima Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alla Direzione II. Gli Enti locali e territoriali che hanno mutui contratti esclusivamente con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono tenuti a inviare una semplice comunicazione, avvalendosi del modello di messaggio presente nell'applicativo GEDI denominato "Dichiarazione di indebitamento per solo mutui Cassa DD.PP. SPA".

Il revisore accerta che:

L'Ente ha mutui contratti esclusivamente con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e pertanto, in data 24.03.2021, ha provveduto a trasmettere la sola "Dichiarazione di indebitamento per solo mutui Cassa DD.PP. SPA" relativa all'anno 2020 e nel periodo in esame non era tenuto a trasmettere ulteriori comunicazioni

C/10-d) Estinzione agevolata di mutui della Cassa depositi e prestiti (art. 28/3c, legge 23 dicembre 1998, n. 448)

Rammentato che:

- agli enti locali è concessa la possibilità di estinguere, a condizioni di favore, i mutui in essere con la Cassa DD.PP.;
- per fruire dell'agevolazione occorre presentare un piano finanziario di rientro del debito, proiettato su un orizzonte temporale di almeno 5 anni (CM Tesoro 26 marzo 1999, n. 1).

Il revisore, verifica e dà atto che l'Amministrazione non ha usufruito di tale possibilità.

C/10-e) Rinegoziazione di mutui della Cassa depositi e prestiti

Si dà atto che nel periodo in esame non si è provveduto a rinegoziare mutui.

C/11) – Controllo dei provvedimenti di incasso e pagamento

C/11 -a) Codificazione delle operazioni di incasso e pagamento. Progetto S.I.O.P.E. (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziaria 2003; art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553 del 14 novembre 2006)

Rammentato che i dati contabili relativi agli incassi ed ai pagamenti dei Comuni devono essere *codificati* con *criteri nazionali* uniformi, secondo quanto stabilito dalla norma in rubrica ed in relazione alle specifiche dettate con decreto Ministero dell'Economia e Finanze Decreto n. 135553 del 14 novembre 2006, che definisce la codificazione e le modalità operative, che integrano il sistema di codifica dei codici previsto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il revisore, che è incaricato della verifica della regolarità della gestione, provvede a controllare la regolarità della codifica degli ordinativi e dei mandati ed ha accertato, con controllo a campione, sui seguenti documenti:

- mandati di pagamento nn. 781 del 03.04.2021, 941 del 26.04.2021 e 1100 del 31.05.2021;
- ordinativi d'incasso nn. 1438 del 01.04.2021, 1820 del 28.04.2021 e 2184 del 31.05.2021.

C/11-b) – Modalità di pagamento.

Quest'Organo nell'odierna verifica, relativamente ai mandati di pagamento, nel campione esaminato, ha accertato che:

- i pagamenti stessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, (cfr. DPCM 4 ottobre 2006), relativamente ai versamenti fiscali, contributivi, e previdenziali, del periodo in esame, sono stati effettuati in maniera telematica.

C/11-c) – Pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro (art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Decreto Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40, commi 986-989 L. 205/2017 della Legge di Stabilità 2018).

Rammentato che l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286*) prescrive che:

“Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 18 gennaio 2008, n. 40, sono state stabilite le procedure di verifica e di registrazione a mezzo del portale: www.acquistinretepa.it

Considerato che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016:

Tenuto conto che a seguito dell'urgenza di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, l'articolo 68 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27), modificato dall'art. 154, comma 1, lett. a), il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, e dall'art. 99, comma 1, il D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modifiche dalla L. 13.10.2020, n. 126, e ulteriormente e successivamente modificato dai D.L. 15 gennaio 2021, D.L. 7 del 30.01.2021, D.L. 41 del 22.03.2021 e D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, sospendono i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Visto che l'articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 (“Decreto Rilancio”), ha previsto come nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68 non si applichino le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il revisore dei conti non effettua alcun controllo essendo, nel periodo in esame, sospese le verifiche per i pagamenti in oggetto

C/11-d) Pagamenti: indicazione codice IBAN

Rammentato che a partire dal primo gennaio 2008, per l'emissione dei mandati informatici con accredito delle somme sui conti corrente bancari o postali deve obbligatoriamente essere utilizzato il codice IBAN (codifica internazionale che identifica ciascun conto corrente e che raggruppa tra l'altro le informazioni prima separatamente contenute nei codici Cab, Abi e Cin.)

Il revisore, dopo aver accertato che l'Ente ha, a suo tempo, comunicato il proprio codice IBAN per le erogazioni dei trasferimenti erariali alla direzione centrale per la finanza locale,

_____ ha verificato

che l'ufficio provvede con regolarità ad ottemperare alle disposizioni suddette in quanto indica nei mandati di pagamento emessi (*come da campione sorteggiato*) il codice

IBAN del percettore.

C/12) Adempimenti fiscali: trasmissione telematica dichiarazioni fiscali

Il Revisore prende atto che sono stati adempiuti i seguenti obblighi fiscali:

- Invio Dichiarazione IVA Base 2021 relativa all'anno 2020 in data 13.04.2021;
- Invio Comunicazione Liquidazione IVA 1° trimestre 2021 in data 18.05.2021.

D) VERIFICA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE ED ADEMPIMENTI VARI.

D/1) PERSONALE: DOTAZIONE ORGANICA E SPESE DEL PERSONALE.

Il revisore, premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007 e s.m.i.- gli Enti locali, soggetti al patto di stabilità, sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale e della dinamica retributiva, anche utilizzando principi e criteri mutuati dalle analoghe disposizioni previste per lo Stato, dà atto di aver accertato che l'Ente nel mese in esame:

- ha proceduto all'assunzione di n.1 dipendente a tempo indeterminato categoria giuridica C, posizione economica C1, con il profilo di Istruttore Amministrativo presso all'Area Amministrativa, Servizio Cultura sport turismo commercio a seguito di scorrimento graduatoria Comune di Meana con decorrenza 15 Aprile;
- non ha proceduto all'affidamento di incarichi di collaborazione (Co.Co.Co.);
- non si è avvalso di personale in convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 ;
- non ha proceduto all'affidamento dei contratti di somministrazione lavoro;

D/1-a) Rideterminazione delle dotazioni organiche. (art. 33, del D.Lgs n. 165/2001)

Premesso che le P.A. secondo quanto stabilito dall'art. 33, del D.Lgs n. 165/2001, hanno, oltre che l'obbligo di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, l'incombenza di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria.

L'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse:

Con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le

amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

Le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

Il revisore dei conti dà atto che l'amministrazione non ha rideterminato la dotazione organica precedentemente prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 in data 22.12.2020 avente ad oggetto "**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica.**"

D/1-b) Programmazione triennale del fabbisogno del personale. (art.39 comma 1 L. 449/1997 Finanziaria 98)

Il revisore che è tenuto (*ex art 91 del TUEL; art. 35, comma 4 d.lgs 165/2001 ed artt. 17, comma 2 e 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 -finanziaria 2002*) a verificare che la programmazione del fabbisogno del personale rispetti i principi di contenimento della spesa pubblica

dà atto che,

nel mese di Aprile è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale:

- n. 50 in data 28.04.2021 avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023.(PTFP). AGGIORNAMENTO."

D/2) ULTERIORI, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE.

Il revisore dei conti dà atto di aver provveduto a verificare ed ha accertato il comportamento dell'Ente in ordine a quanto segue:

Personale – Comunicazione assunzioni ai centri per l'impiego

(*art 1, commi da 1180 a 1184, legge 27 dicembre 2006, n. 296 -finanziaria 2007 circolare Min. Lavoro n.13 del 4/1/2007 come modificato*) .

Premesso che:

- secondo la norma in rubrica, i datori di lavoro (pubblici), hanno l'obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, al Servizio del lavoro l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei tirocini di formazione ed orientamento;

- la norma fissa, altresì, il contenuto di tali informazioni e precisa che le comunicazioni, anche in forma telematica, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro inviate al Servizio competente, sono valide ai fini

dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Prefettura ed agli istituti previdenziali ed assicurativi;

Il revisore dà atto che:

ha provveduto a verificare ed ha accertato che l'amministrazione, nel trimestre in esame, ha trasmesso le comunicazioni previste relative a :

- assunzione di n.1 dipendente a tempo indeterminato categoria giuridica D, posizione economica D3, con il profilo di Istruttore Direttivo Vigilanza presso all'Area Vigilanza, Servizio Polizia Locale a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 con decorrenza 1 Marzo;

-trasformazione da tempo pieno a tempo parziale di n.1 dipendente categoria giuridica D, posizione economica D1, con il profilo di Istruttore direttivo Personale presso l'Area Finanziaria Servizio Personale con decorrenza 01 Aprile (comunicazione trasmessa in data 25/05/2021- Ritardo);

-assunzione di n.1 dipendente a tempo indeterminato categoria giuridica C, posizione economica C1, con il profilo di Istruttore Amministrativo presso all'Area Amministrativa, Servizio Cultura sport turismo commercio a seguito di scorrimento graduatoria Comune di Meana con decorrenza 15 Aprile;

D/3) ADEMPIMENTI FINANZIARI VARI

Il revisore, inoltre, dà atto di aver provveduto alle verifiche relative ai seguenti, ulteriori, adempimenti:

D/3-a) Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *(ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) - (art. 1, comma 67 legge 23/12/2005 n. 266).*

- Rammentato che con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007, in applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) e l'art. 213, comma 12, del Codice dei Contratti d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera annualmente le misure del contributo dovutogli da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti e degli organismi di attestazione SOA, per i contratti di lavori, di servizi e di forniture;

- Atteso, inoltre, che:

a) le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento del contributo:

- all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, in caso di procedura aperta e ristretta al momento della pubblicazione del bando di gara;

- al momento dell'invio della lettera di invito o della richiesta di offerta comunque denominata, in caso di procedura negoziata;

b) il pagamento deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata, e che il suddetto codice di identificazione deve essere richiesto anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione;

(N.B: Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare

(SIMOG), sul sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>. Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo, denominato CIG, e determina l'importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti. La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.)

Il revisore dei conti, dà atto di avere provveduto a verificare ed ha accertato, che l'amministrazione non ha provveduto a versare, nel periodo in esame, il prescritto contributo all'Autorità di vigilanza in quanto non dovuto.

D/3-b) Pagamento, nei termini, delle transazioni commerciali (D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, modificato dal D. Lgs. 9.11.2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE)

Rammentato che:

- a partire dall'8 agosto 2002, in base al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, d'attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti, per le transazioni commerciali è prevista l'automatica messa in mora dell'Ente, con oneri per interessi e risarcimenti, ove i pagamenti avvengano in ritardo (oltre i 30 gg in mancanza di una diversa pattuizione contrattuale).

- rispetto alla previsione normativa, particolarmente onerosa, è possibile, fino al 31.12.2012, introdurre nei bandi, avvisi, capitolati e negli schemi dei contratti, per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi, una clausola relativa al pagamento che potrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale e che in caso di ritardato pagamento si applicherà il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 codice civile.

Il revisore, dà atto di non essere a conoscenza di richieste in tal senso e di avere, comunque, provveduto a verificare ed ha accertato, con controllo a campione sui mandati di pagamento, l'inesistenza di spese per interessi per casi di ritardato pagamento.

D/3-c) Regolamento per il controllo della regolarità amministrativa e contabile (Art. 3/1c, lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. L. 7.12.2013, n.213) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1, in data 28 gennaio 2013.

Rammentato che in ogni Amministrazione locale, il Segretario Comunale e/o altro soggetto individuato dal Regolamento, (*ex legge e regolamento citato in oggetto*) oltre ad essere tenuto ad effettuare un controllo costante "**preventivo**" di regolarità amministrativa e contabile, deve effettuare, **con periodicità semestrale**, il "**controllo successivo**" sugli atti posti in essere dall'amministrazione estraendone, con metodo casuale, un certo numero;

il Revisore dei conti dà atto che l'Ente provvede costantemente ad effettuare il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

E) BANCA DATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 che definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonomie di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui

all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che il decreto prevede la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, comprensivi dei relativi allegati, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché dei dati contabili di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato;

Visto che la prima applicazione del decreto riguarda il bilancio di previsione 2016, da trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2016.

Tenuto conto che la mancata trasmissione nei termini previsti dei documenti contabili alla BDAP (compreso l'invio del rendiconto approvato in Giunta o dei dati di preconsuntivo, ove previsto) è sanzionata, a norma dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del DL 113 del 2016. La sanzione riguarda il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Sono compresi in tale divieto anche la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all'approvazione e all'invio dei documenti contabili indicati nel comma. Il divieto è esteso anche ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione.

Le prime applicazioni della sanzione riguardano il bilancio di previsione 2017-2019 e il rendiconto 2016;

il Revisore dei Conti da atto

di avere provveduto a verificare ed ha accertato che l'Ente:

- è adempiente all'obbligo di invio alla BDAP in quanto l'amministrazione ha trasmesso in data 02.02.2021, e sono stati acquisiti e protocollati in egual data, i documenti relativi al bilancio di previsione 2021 – 2022 - 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021;
- non era tenuto a trasmettere alcun documento contabile in quanto il rendiconto è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2021.

--==ooOoo==--

Tanto risulta dall'odierna verifica.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Alessandro CONTE

